Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 160

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 giugno 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 160 DEL 26 GIUGNO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 525.

Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate in via autonoma alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 526.

Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea a seguito delle convenzioni tariffarie concordate in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del G.A.T.T.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 527.

Rettifiche alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe rettifiche effettuate nel testo della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 528.

Modificazione della nomenclatura e del regime daziario previsti dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i reattori nucleari e loro parti, in relazione ad analoghe variazioni apportate alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 529.

Modificazione del regime daziario previsto dalla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, per i tabacchi lavorati provenienti dai Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, in relazione al corrispondente regime daziario stabilito nella tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 530.

Istituzione, a non oltre il 7 agosto 1962, di una tassa di compensazione in aggiunta al dazio doganale e agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 531.

Sospensioni e riduzioni daziarie, per l'anno 1962, per alcuni prodotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 532.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 533.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero della Liguria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 534.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini della provincia di Bolzano e dei lavoranti barbieri e parrucchieri della provincia di Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 535.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle imprese private esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee urbane, linee di navigazione interna, funicolari terrestri ed aeree assimilabili, per atto di concessione, a ferrovie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 536.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti barbieri del capoluogo di Grosseto, del comune di Livorno e dei lavoranti parrucchieri della provincia di Livorno.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 537.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori a domicilio addetti al montaggio di voci per fisarmoniche della provincia di Ancona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 538.

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Caserta.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 539.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese di distillazione di seconda categoria della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 540.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del feltro e del cappello di lana della zona di Monza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 541.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 542.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di corone e fiori di celluloide della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 543.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti a laboratori o imprese argentiere.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1962, n. 524.

Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa tabella I.

Il presente articolo avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

Art. 2.

L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella II.

I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai consiglieri di 1ª classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.

Art. 3.

Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI.

Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VII a XIV.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XV.

Art. 5.

L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a « distinto » nel precedente triennio e a « buono » nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe e di consigliere per la stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

Art. 6.

Sono istituite:

nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;

nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. E' applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

In sostituzione dei posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui alla tabella III dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, è istituito il ruolo aggiunto ad esaurimento della carriera degli assistenti commerciali in conformità all'annessa tabella XI.

Gli impiegati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge occupano i posti aggiunti di cui sopra vengono collocati, eventualmente anche in soprannumero in attesa di graduale assorbimento, nella qualifica di assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del presente comma.

Art. 8.

Il direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Soprintendente all'Archivio storico ». A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Sono istituite due qualifiche speciali di assistente del sopraintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette qualifiche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il cofficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

E' istituita la qualifica speciale di vice bibliotecario. A detta qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il cofficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico per il coefficiente 325.

Sia la nomina ad assistente del sopraintendente all'Archivio storico che a quella a vice bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ad esami secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento.

Al capo del servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Il capo della tipografia riservata, qualifica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 644, assume la denominazione di « Direttore della tipografia riservata » e alla qualifica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

Art. 9.

E' istituita la qualifica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale qualifica è conferita a due impiegati appartenenti alla carriera del personale ausiliario scelti mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla qualifica stessa.

Art. 10.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

Art. 11.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esame alla qualifica di commissario amministrativo di 2ª e 3ª classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonchè quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

cancelliere, per i posti di commissario amministrativo di 2ª classe;

cancelliere aggiunto di 1ª classe, per i posti di commissario amministrativo di 3ª classe.

Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.

Art. 12.

Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.

Art. 13.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri o di quella degli assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano superato apposito concorso per titoli ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al comma seguente. Tale giudizio verrà espresso dalla Commissione prima di prendere in esame i titoli di ciascun impiegato.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in materie contabili ovvero, secondo il caso, in materie tecniche commerciali, e da due funzionari del Ministero per gli affari esteri aventi qualifica non inferiore a Primo segretario di legazione od equiparata. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo segretario di legazione.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

a) la qualità del servizio prestato;

b) gli incarichi di natura amministrativa o tecnica svolti in Italia e all'estero;

c) la conoscenza di lingue straniere;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

I titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) devono riferirsi al servizio prestato nella attuale carriera di appartenenza.

La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera *a*), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera *b*) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per conseguire la idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

Il decreto che indìce il concorso è pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al penultimo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì agli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, i quali presentino domanda di essere collocati nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri ovvero nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali istituito con il precedente articolo 7 A tale fine vengono istituite, rispettivamente nei due ruoli aggiunti di concetto suddetti, le qualifiche di cancelliere aggiunto di II e di I classe nonchè quelle di assistente commerciale aggiunto di II e I classe. L'organico previsto per le qualifiche, rispettivamente di cancelliere e di assistente commerciale nelle annesse tabelle IX e XI viene, pertanto, aumentato, col criterio dell'organico cumulativo, di tanti posti quanti saranno gli impiegati che supereranno il concorso previsto nel presente articolo.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono chiedere, nei modi e alle condizioni previste nei precedenti commi, di essere collocati provvisoriamente nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri o in quello corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali in attesa dell'assorbimento nei ruoli organici di concetto previsto dall'articolo 14 della presente legge.

Tutti gli impiegati che intendono chiedere il passaggio in una carriera di concetto a termini del presente articolo devono presentare la relativa domanda, nei modi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al presente articolo dovrà essere espletato prima dei concorsi ordinari per l'accesso alle carriere dei cancellieri e degli assistenti commerciali.

Art. 14.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle annesse e delle altre disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato la anzianità prescritta.

In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo.

Art. 15.

Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, numero 13, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge 5 agosto 1961, n. 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente aggiunta:

Personale ausiliario.

Funzione	Assegno mensile lordo
Usciere	L. 65.000

Art. 16.

Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purchè:

1) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;

2) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;

3) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di

promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.

Art. 18.

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 5 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

Art. 19.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. All'onere relativo all'esercizio 1962-63, previsto in lire 440 milioni annui, si provvederà mediante riduzione del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA I.

CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1.040	Ambasciatore	18
970	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe	48
900	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe	60

TABELLA II.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
970	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe	1
900	Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe	7
		8

TABELLA III

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la emigrazione	3

TABELLA IV

CARRIERA COMMERCIALE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario commerciale	5

TABELLA V

CARRIERA PER L'ORIENTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per l'Oriente	2

TABELLA VI.

CARRIERA PER LA STAMPA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
900	Ministro plenipotenziario per la stampa	1

TABELLA VII.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Commissario amministrativo capo	4
500	Commissario amministrativo superiore	6
402	Primo commissario amministrativo	9
325	Commissario amministrativo di 1ª cl.	26
271	Commissario amministrativo di 2ª cl.	
229	Commissario amministrativo di 3ª cl.	
		45

TABELLA VIII.

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	16
402	Cancelliere principale	34
325	Primo cancelliere	50
271	Cancelliere	} 146
229	Cancelliere aggiunto di 1ª classe	
202	Cancelliere aggiunto di 2ª classe	
		246

TABELLA IX.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere capo	2
402	Cancelliere principale	7
325	Primo cancelliere	9
271	Cancelliere . .	7
		25

TABELLA X.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA
DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo . .	4
402	Assistente commerciale principale . .	8
325	Primo assistente commerciale . .	12
271	Assistente commerciale . .	} 33
229	Assistente commerciale aggiunto di 1ª classe	
202	Assistente commerciale aggiunto di 2ª classe	
		57

TABELLA XI.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente commerciale capo . .	2
402	Assistente commerciale principale .	3
325	Primo assistente commerciale . .	6
271	Assistente commerciale	2
		13

TABELLA XII.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici . . .	26
271	Archivista capo . .	60
229	Primo archivista . . .	120
202	Archivista . . .	} 554
180	Applicato . . .	
157	Alunno d'ordine	
		760

TABELLA XIII.

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici . . .	4
271	Archivista capo .	8
229	Primo archivista . . .	14
202	Archivista	5
		31

TABELLA XIV

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA
DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso capo e commesso di Ambasciata .	12
173	Commesso	40
159	Usciere capo . .	} 334
151	Usciere	
142	Inserviente	
		386

TABELLA XV

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
	Personale direttivo	
670 / 500	Sopraintendente all'Archivio storico .	1
325 / 271 / 229	Assistente del Sopraintendente all'Archivio storico . . .	2
670 / 500	Capo del Servizio crittografico . . .	1

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670 / 500	Direttore della Biblioteca	1
325 / 271 / 229	Vice bibliotecario	1
	Personale di concetto	
500 / 402	Direttore della Tipografia riservata .	1
	Personale esecutivo	
229	Assistente alla vigilanza . .	2

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali della strada « Corbola-Taglio di Po » in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1961, numero 46204, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Rovigo e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) è compresa al n. 46 la strada Corbola-Taglio di Po, che unisce la strada provinciale Adria-Ariano alla Strada statale Romea, che non è stata classificata provinciale con il citato decreto Ministeriale 2 settembre 1961, n. 46204;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada Corbola-Taglio di Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1962.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1959, riguardante la nomina per il triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo del predetto Collegio, ai sensi degli articoli 15 e 16 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, è composto come segue:

Gentile rag. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, presidente;

Lauriola dott. Matteo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il ragioniere capo dell'Intendenza di Foggia, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(3640)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1962.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 2 maggio 1962, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Vista la lettera 14 maggio 1962, n. 130829, con la quale il Ministro per il tesoro, ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Collegio, il dottor Carlo Fondi, in sostituzione del dott. Umberto Caminiti, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Carlo Fondi è nominato membro del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Umberto Caminiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(3641)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 maggio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo Berlà, Console della Svizzera a Torino, con circoscrizione comprendente le provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino e Vercelli.

(3596)

In data 16 maggio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Aldo Mariotti, Console onorario di Panama a Firenze.

(3597)

In data 16 maggio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Malcolm Smith, Console onorario del Sud Africa a Milano.

(3598)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 111-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 111-GE », della ditta Oliveri Emilio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Campoligure (Genova), via Trento n. 21.

(3390)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 1006-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 1006-AL », della ditta Visconti Pier Vincenzo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Pastrengo n. 1.

(3393)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 611-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 611-AL », della ditta Raiteri Ezio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria) via Magenta n. 3.

(3394)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 80-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 80-TO », della ditta Bianco Silvio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Torino, via Madama Cristina n. 27.

(3411)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 304-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 304-MI », della ditta Marinai Cesare, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via S. M. Beltrade n. 1.

(3412)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 327-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 327-FI », della ditta Valdinoci Emma, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, via T. Campanella n. 1.

(3413)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1962, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario prodotto dal signor Eugenio Cecchetti avverso il provvedimento n. 15476 del 4 luglio 1957, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto la domanda del medesimo in data 3 luglio 1951, intesa ad ottenere il collocamento dello interessato nel ruolo speciale transitorio del personale subalterno del Corpo del Genio civile.

(3587)

Variazione al programma delle costruzioni di case popolari da realizzare ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 173.

Con decreto interministeriale n. 14522/99 del 9 febbraio 1962, il finanziamento di L. 400.000.000, previsto per la costruzione di case popolari per i profughi in Roma e Gaeta e Rho di cui ai decreti interministeriali n. 14776 del 7-II-1958 e n. 13687 del 23 gennaio 1960, viene trasferito ai comuni di Gaeta, Piombino, Cervignano (Udine), Pordenone (Udine), Marano (Udine), Manzano (Udine) e Portogruaro (Venezia).

(3453)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Brescia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1962, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 303, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Brescia.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3665)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera Missionaria del Sovrano Militare Ordine di Malta ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri professionali missionari.

Con decreto n. 300.7.11.14/3.2036, in data 14 giugno 1962, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera Missionaria del Sovrano Militare Ordine di Malta è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri professionali missionari presso l'ospedale « San Giacomo » in Roma.

(3615)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1962, registro n. 5 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 226.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3666)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restrizioni alla pesca del pesce persico nel lago di Bracciano (Roma)

Con decreto ministeriale 12 giugno 1962 è stato disposto che, fino a nuova disposizione, nel lago di Bracciano è proibita la pesca del pesce persico di lunghezza inferiore a centimetri ventidue.

(3616)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Alfonso Percuoco, nato a Napoli il 19 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, conseguito presso l'Università di Napoli il 24 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1958, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(3592)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Gianpaolo Strada, nato a Cesano Maderno (Milano) il 2 maggio 1926, ha dichiarato che il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Milano in data 7 gennaio 1953, gli è stato trafugato, con altri oggetti, il 7 maggio corrente anno.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(3610)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 25 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,605	620,60	620,605	620,65	620,60	620,60
$ Can.	569,22	569,15	573 —	572,05	569,60	569,22	572 —	569,30	569,25	569,20
Fr. Sv.	143,81	143,82	143,86	143,805	143,83	143,81	143,825	143,85	143,82	143,80
Kr. D.	90,14	90,16	90,05	90,08	90,10	90,14	90,085	90,20	90,15	90,10
Kr. N.	86,99	87 —	87 —	86,95	87 —	87 —	86,96	87 —	87 —	86,98
Kr. Sv.	120,75	120,76	120,68	120,72	120,70	120,75	120,71	120,70	120,75	120,70
Fol.	172,74	172,74	172,75	172,75	172,75	172,74	172,755	172,70	172,73	172,70
Fr. B.	12,47	12,475	12,48	12,472	12,475	12,47	12,47125	12,48	12,48	12,475
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,68	126,66	126,67	126,65	126,665	126,70	126,67	126,65
Lst.	1743,37	1742,60	1742,90	1742,65	1742,70	1743,37	1742,85	1743,40	1743,30	1742,75
Dm. occ.	155,54	155,60	155,63	155,595	155,59	155,55	155,61	155,55	155,51	155,60
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,065	24,0575	24,045	24,06	24,05625	24,06	24,06	24,06
Escudo Port.	21,76	21,77	21,79	21,78	21,80	21,76	21,74	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 25 giugno 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,65
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,225
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	572,025
1 Franco svizzero	143,815
1 Corona danese	90,082
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	120,715
1 Fiorino olandese	172,752
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,662
1 Lira sterlina	1742,75
1 Marco germanico	155,602
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,76

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a trenta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che le esigenze di servizio degli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Cagliari, richiedono di bandire un concorso esclusivamente per i posti attualmente vacanti nelle cancellerie e segreterie degli uffici stessi;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

I vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli del distretto della Corte di appello di Cagliari, nè potranno essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, nè collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; e per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'esercito della marina e della aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redarsi su carta da bollo da lire 200 possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il domicilio o la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;

2) nozioni di procedura penale;

3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;

4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte dall'art. 6, commi primo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame;

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi ad una delle materie facoltative potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per una o più prove facoltative superate.

Art. 6.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro idoneità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

1) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da lire 100;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69 *ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dello art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre e la madre fruisce di pensione, per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

i) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *e*) e *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

l) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

o) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

q) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da lire 100, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100 della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'istituto d'istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, nella cui formazione saranno osservate le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, ex combattenti ecc.), e la graduatoria degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni trenta, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da lire 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire 100, dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100; dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dallo ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche; esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli *aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio* il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

7) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età, nel caso che tali documenti non siano stati già trasmessi precedentemente a questo Ministero, ai fini della formazione della graduatoria.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termne utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza, italiana e il godimento dei diritti politici della data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono, ai fini della documentazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova. Verrà loro corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella *A*, annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, e l'assegno integrativo previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Roma, addì 15 maggio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1962
Registro n. 37, *foglio n.* 260. — Gallucci

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero di grazia e giustizia ROMA

Il sottoscritto
residente oppure domiciliato a
(prov. .) in via
chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962 ai sensi dell'art. 15 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di oppure (2) .;

d) ha riportato (3) .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito nell'anno scolastico presso .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) .;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative: (6)

Data

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative, tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese-tedesco-stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio nonchè la qualifica dal candidato medesimo rivestita.

(3632)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ottantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, tra il personale che trovasi ininterrottamente in servizio da almeno un quinquennio e con rapporto stabile di impiego presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria;

b) non aver superato il 40° anno di età o, per i mutilati e gli invalidi indicati al successivo art. 4, il 45° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego cui aspirano;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 27, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, salvo quello dell'età che deve esser posseduto alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e cioè il 4 gennaio 1962.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda: manda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 40° anno di età e appartengano alle categorie di mutilati ed invalidi citate al successivo art. 4, dovranno dichiarare tale qualità per poter beneficiare della elevazione del limite di età a 45 anni;

4) il titolo di studio posseduto;

5) l'Ente o la Sezione di riforma fondiaria presso cui si trovano in servizio con rapporto di impiego a tempo indeterminato e la data di inizio del servizio prestato ininterrottamente da almeno un quinquennio a seguito di formale provvedimento di assunzione;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del luogo di residenza.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui al precedente art. 2 è elevato a 45 anni di età per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per

gli invalidi per servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 13 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei, i candidati che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti attestanti il possesso di tali titoli di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciarto dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'articolo 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani di caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio. un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) una attestazione dell'Ente o della Sezione di riforma fondiaria a firma del presidente e su carta bollata da L. 100 in cui siano dichiarate la data di inizio del servizio prestato ininterrottamente da almeno un quinquennio presso l'Ente e la natura giuridica del rapporto d'impiego nonchè gli estremi delle delibere presidenziali relative a detto servizio;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti indicati nel precedente art. 7 lettera *a*) e *b*), qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo;

3) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio su carta bollata da L. 300. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 300, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati a rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

8) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità, la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce il concorso.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1962
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 33 — DI STEFANO.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Zootecnia;
3) Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Economia rurale ed estimo;
3) Industrie agrarie;
4) Costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 12 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

(3651)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di medico in prova, gruppo A - grado 6° del ruolo sanitario.

In relazione all'art. 8 del bando di concorso indetto dall'E.N.P.A.S. in data 7 marzo 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 17 marzo 1962, si rende noto che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) nei giorni 16, 17 e 18 luglio 1962.

Le prove anzidette avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(3664)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.